

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI LAVA-NOLO DI
VESTIARIO E BIANCHERIA PIANA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**

INDICE

Art. 1	Oggetto del contratto	pag. 3
Art. 2	Durata del servizio e periodo di prova	pag. 3
Art. 3	Descrizione del servizio	pag. 4
Art. 3.1	Caratteristiche degli indumenti e dei tessuti	pag. 4
Art. 3.2	Rilevamento delle taglie e fornitura iniziale	pag. 4
Art. 3.3	Personalizzazione degli indumenti per garantire il loro utilizzo esclusivo allo specifico utente attraverso codice a barre e/o microchip	pag. 4
Art. 3.4	Confezionamento indumenti	pag. 5
Art. 3.5	Lavaggio, igienizzazione, asciugatura e stiratura industriale degli indumenti	pag. 5
Art. 3.6	Servizio di riparazione e manutenzione	pag. 6
Art. 3.7	Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso	pag. 7
Art. 3.8	Piegatura ed imballaggio degli indumenti in sacchetti di polietilene	pag. 7
Art. 3.9	Ritiro degli indumenti sporchi e consegna di quelli puliti	pag. 7
Art. 3.10	Automezzi	pag. 7
Art. 3.11	Rintracciabilità degli indumenti e sistema informativo di gestione	pag. 7
Art. 4	Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia	pag. 8
Art. 5	Ritiro, trasporto e riconsegna	pag. 8
Art. 6	Disposizioni in materia di sicurezza e Documento di Valutazione dei rischi da interferenza	pag. 9
Art. 7	Responsabile del servizio	pag. 11
Art. 8	Documenti di trasporto e contabilità	pag. 11
Art. 9	Verifica della conformità	pag. 11
Art. 10	Obblighi da parte di ARPAV e dell'Aggiudicatario	pag. 11
Art. 11	Responsabilità del fornitore	pag. 12
Art. 12	Corrispettivi	pag. 12
Art. 13	Clausola di revisione periodica del prezzo	pag. 13
Art. 14	Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 13
Art. 15	Fatturazione e pagamenti	pag. 13
Art. 16	Adempimenti successivi all'aggiudicazione	pag. 14
Art. 17	Cauzione definitiva	pag. 15
Art. 18	Stipula del contratto	pag. 15
Art. 19	Inadempimenti e penali	pag. 15
Art. 20	Risoluzione del contratto	pag. 16
Art. 20.1	Clausola risolutiva espressa	pag. 17
Art. 21	Sopravvenuta attivazione Convenzione	pag. 18
Art. 22	Recesso anticipato del contratto	pag. 18
Art. 23	Vicende soggettive dell'aggiudicatario	pag. 18
Art. 24	Cessione del credito	pag. 19
Art. 25	Cessione del contratto e Subappalto	pag. 19
Art. 26	Trattamento dei dati personali	pag. 19
Art. 27	Foro competente	pag. 21
Art. 28	Disposizioni finali	pag. 21

ALLEGATO "1" - Caratteristiche capi di vestiario

ALLEGATO "2" - Quantità specifiche di fabbisogno

ALLEGATO "3" - Documento preliminare valutazione rischi da interferenza

Art. 1 Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio a ridotto impatto ambientale di "lava-nolo" di vestiario e biancheria piana in uso ai Servizi Laboratori dell'Arpav comprensivo di:

- a) fornitura a noleggio di abbigliamento da lavoro, anche ricondizionato, (camici, pantaloni, casacche....) per il personale tecnico dei laboratori;
- b) rilevamento delle taglie;
- c) fornitura a noleggio di biancheria piana confezionata;
- d) piccoli lavori di sartoria compreso i rammendi;
- e) fornitura di ogni bene necessario alla corretta ed efficiente gestione del servizio, quali carrelli, sacchi per la raccolta della biancheria sporca e di quella non conforme;
- f) lavaggio e disinfezione, asciugatura, manutenzione, stiratura, piegatura e confezionamento della biancheria piana e dell'abbigliamento da lavoro;
- g) disinfezione preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria segnalato come infetto o contaminato;
- h) sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso;
- i) ritiro, trasporto e consegna di tutto il materiale (sporco e pulito) presso le sedi dei Laboratori, negli orari e nei luoghi definiti;
- j) personalizzazione di tutti i capi di vestiario del personale e della biancheria piana attraverso l'applicazione di etichette termoadesive.

Le quantità specifiche di fabbisogno distinte per singola struttura sono indicate nella tabella di cui all'allegato "2". Le quantità di capi e biancheria indicate sono da ritenersi previsionali potendo subire variazioni in aumento o in diminuzione durante il corso di validità del contratto anche per effetto di riorganizzazione delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia. In tal caso, per le estensioni e/o le riduzioni del servizio dovute a trasferimenti, cessazioni e/o nuove assunzioni di personale presso l'Agenzia, realizzabili nel limite massimo del 10% in più o in meno rispetto al valore complessivo del contratto, saranno applicati i prezzi unitari proposti in sede di offerta.

I servizi di cui alle lettere f), g) e i), avranno cadenza settimanale. La dotazione standard indicativa di vestiario per ciascun addetto è composta da n. 4 camici, n. 4 pantaloni e n. 3 casacche e comporterà di norma un lavaggio settimanale per dipendente, di almeno due capi. La biancheria piana sarà oggetto di lavaggio per 1/3 circa dei quantitativi indicati.

Art. 2 Durata del servizio e periodo di prova

Il servizio in oggetto avrà una durata di quattro anni, con decorrenza presunta dal 01/11/2018.

Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARPAV una valutazione ampia e complessiva del servizio reso rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'impresa aggiudicataria, a discrezione di ARPAV, un ulteriore periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ARPAV potrà risolvere unilateralmente il contratto con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione si riserva inoltre, nelle more dell'assegnazione di nuovo appalto, previo preavviso di 20 giorni dalla naturale scadenza del contratto, la facoltà di prorogare per un massimo di 180 giorni. In questo caso l'aggiudicatario, avrà l'obbligo di garantire il servizio alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3 Descrizione del servizio

Art. 3.1 - Caratteristiche degli indumenti e dei tessuti

La tipologia dei capi di vestiario richiesti a noleggio, è illustrata nelle schede di cui all'allegato 1 al presente capitolato. I capi forniti non devono contenere sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 s.m.i. iscritte nell'Allegato XIV, né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 dello stesso Regolamento in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII al quale si rimanda.

L'Appaltatore in sede di offerta dovrà dimostrare che i tessuti non contengono sostanze pericolose di cui citati artt. 57 e 59 Regolamento (CE) n. 1907/2006 s.m.i. indicando il possesso di etichetta Oeko-Tex o equivalente, ovvero tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 3.2 Rilevamento delle taglie e fornitura iniziale

L'aggiudicatario dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato, presso ciascuna sede di appartenenza; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi per ripetute giornate, al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili. Di seguito l'elenco delle strutture presso le quali l'aggiudicatario dovrà recarsi per il rilievo delle taglie:

Struttura	Indirizzo	dipendenti
Verona	Via Domunitti, 8	39
Mestre Venezia	Via Lissa, 6	65
Treviso	Via Santa Barbara, 5/a	33
Padova	Via Ospedale, 24	8
Rovigo	Viale della Pace, 73	3
Vicenza	Via Zamenhof, 353	3
TOTALE		151

Tutte le operazioni non devono impattare negativamente sulle esigenze di servizio dell'appaltante.

A tal fine il concorrente dovrà redigere in sede di offerta una propria proposta di modalità organizzativa, ivi incluso un calendario che tuttavia non dovrà superare venti giorni lavorativi dalla decorrenza contrattuale, per l'esecuzione del rilievo taglie e la fornitura iniziale dei capi di vestiario e della biancheria piana.

Eventuali variazioni del calendario dovranno essere preventivamente concordate e subordinate all'approvazione della stazione appaltante nella figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 3.3 Personalizzazione degli indumenti per garantire il loro utilizzo esclusivo allo specifico utente attraverso codice a barre e/o microchip

Ciascun indumento assegnato ai dipendenti dovrà essere associabile ad una sola persona mediante un sistema di identificazione (tipo codice a barre e/o microchip) posto all'interno del capo, che permetta di seguire tutte le fasi di tracciabilità del capo stesso. Tale sistema di identificazione dovrà garantire la sua leggibilità e quindi essere compatibile con il tipo di lavaggio adottato.

Su tutti i capi di vestiario dovranno essere posti contrassegni identificativi del dipendente (cognome e nome). Tale contrassegno dovrà essere ripristinato a spese dell'aggiudicatario in caso di danneggiamento o illeggibilità.

Art. 3.4 Confezionamento indumenti

I capi devono essere confezionati accuratamente in ogni loro dettaglio, gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati ed eliminati gli eventuali fili residui; all'interno dei capi deve essere posta una etichetta con indicata la taglia e la composizione dei tessuti utilizzati.

L'abbigliamento da lavoro (camici, pantaloni, casacche) dovrà essere personalizzato attraverso l'applicazione di etichette termoadesive bianche con la scritta nera dalle seguenti dimensioni:

larghezza da 2,5 a 3,5 cm

lunghezza da 6,5 a 7,5 cm,

applicate sulla parte inferiore del taschino, riportanti i dati identificativi del destinatario (nome, cognome, qualifica, struttura), in modo da consentire la facile identificazione da parte degli utenti esterni.

Le etichette non dovranno scolorirsi o staccarsi, e riportare la seguente dicitura:

A.R.P.A.V.

Laboratorio di

Nome e Cognome per esteso dell'operatore

Qualifica

I camici, i pantaloni, e le casacche dovranno riportare internamente un numero progressivo da 1 (uno) fino a 4 (quattro) con riferimento all'utilizzatore in ragione della dotazione procapite.

Nella biancheria piana, sarà sufficiente applicare l'etichetta termoadesiva con la sola scritta ARPAV.

Per quanto riguarda gli indumenti, sono a carico della Ditta aggiudicataria le operazioni di misurazione, rilevazione delle taglie degli operatori della Stazione Appaltante e successivi ed eventuali adattamenti alle mutate caratteristiche fisiche del personale (accorciamento, restringimento). L'eventuale adeguamento e/o modifica della foggia delle divise da assegnare al personale dovrà essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla prova effettuata.

In caso di nuova assunzione o cambio qualifica, i capi di vestiario saranno distribuiti dall'appaltatore presso la sede del laboratorio di nuova assegnazione, come da comunicazione del DEC o suo delegato.

Art. 3.5 Lavaggio, igienizzazione, asciugatura e stiratura industriale degli indumenti

L'aggiudicatario dovrà adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.

Il lavaggio ed il finissaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, igienizzati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve in ogni caso garantire la decontaminazione dei capi, l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia e ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni e l'eliminazione degli odori.

Il processo di lavaggio e igienizzazione dovrà garantire:

- una condizione chimica neutra;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie e irritazioni;
- l'assenza di residui a secco;
- l'eliminazione degli odori.

Tutti i trattamenti eseguiti sui capi non dovranno pregiudicarne le caratteristiche di traspirazione e le prestazioni fisico-meccaniche.

Alla fine del processo i capi che saranno consegnati a ciascuna struttura dovranno essere perfettamente asciutti, morbidi e confortevoli, disinfettati, privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), privi di strappi, macchie, buchi o di ombre ed incrostazioni, profumati di pulito, perfettamente bianchi, completi degli accessori quali bottoni, fettucce, cerniere, ecc., perfettamente stirati e piegati, consegnati ordinati, confezionati in maneggevoli pacchi cellofanati dotati di tagliando di controllo con l'indicazione della tipologia e della quantità del contenuto, onde garantirne ed attestarne la massima igienicità, non lisi, senza strappi e senza vistosi rammendi.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente conformi alle normative vigenti in materia, essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche e non devono contenere sostanze pericolose per l'ambiente acquatico; quelli classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico devono invece essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

I detersivi devono inoltre essere idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria pulizia, decontaminazione, morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altri inconvenienti.

L'offerente deve fornire una lista completa dei detersivi che si impegna ad utilizzare nei processi di lavaggio e igienizzazione, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire le schede tecniche e di sicurezza dei detersivi offerti. Dovrà, inoltre, comunicare ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto; in particolare tali prodotti utilizzati non dovranno dar luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti.

Il processo di stiratura dovrà essere adeguato ai materiali dei capi stessi ed in particolare per la biancheria ed il vestiario di cotone la stiratura dovrà essere effettuata a pressa o manuale. Tale processo dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.

I capi consegnati non in buono stato di confezione, lavaggio, asciugatura, stiratura nonché non immuni da difetti non saranno presi in carico dai laboratori e saranno oggetto di apposita segnalazione. In tal caso, l'impresa aggiudicataria dovrà eliminare il difetto, eventualmente sostituendo a sue spese i capi noleggiati bucati, strappati, macchiati etc. o comunque quelli che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione contrattuale, non siano più rispondenti a standard minimi di pulizia e decoro, così come quelli che abbiano perso i requisiti fisico-meccanici di resistenza, portanza ed elasticità.

Art. 3.6 Servizio di riparazione e manutenzione

Ogni singolo indumento è sottoposto a cura dell'aggiudicatario, al controllo per l'attuazione di piccoli lavori di sartoria intendendosi l'insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed efficienti gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere, ecc. Tutti gli interventi di riparazione e piccoli lavori di sartoria sono a carico dell'aggiudicatario che vi dovrà provvedere a proprie spese senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'appaltante.

Ogni intervento sui capi deve essere eseguito entro 10 giorni lavorativi dal ritiro, su segnalazione dell'Agenzia, utilizzando materiali appositi che mantengano inalterate le prestazioni del capo.

Successivamente agli interventi di riparazione, l'aggiudicatario sottoporrà l'indumento al controllo di idoneità. Nel caso in cui i controlli non confermino l'idoneità dell'indumento, questo sarà marchiato come "scartato" e sostituito con un altro identico e conforme. Quest'ultimo dovrà essere accompagnato da relativa scheda tecnica.

Il servizio di manutenzione dovrà essere fornito secondo le prescrizioni previste dai CAM per le forniture di prodotti tessili di cui al DM 22 febbraio 2011 e ss.mm.ii, pertanto l'operatore economico offerente dovrà redigere un progetto sintetico redatto ai sensi del punto 4.2.2 lettera B1) "Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti", costituendo titolo di valutazione dell'offerta medesima.

La riparazione dei capi è consentita solo se non contrasta con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi e deve essere effettuata a "regola d'arte" in modo che il rammendo risulti appena visibile.

Art. 3.7 Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso

I capi a noleggio non più idonei all'uso, rotti, vecchi o comunque, non ritenuti decorosi da parte dell'Agenzia devono essere sostituiti, entro 10 gg lavorativi dalla segnalazione, con altrettanti indumenti nuovi/ricondizionati conformi all'originale (foggia, materiale, ecc.) a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.

Si intendono per indumenti non più idonei all'uso quelli che non presentano più le caratteristiche originarie richieste in termini di conformità normativa e non fossero più riparabili mediante manutenzione.

L'aggiudicatario è comunque garante della gestione degli indumenti noleggiati e ha l'obbligo di consegnare indumenti sempre idonei all'uso e pienamente rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro ed altre prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.

Solo nel caso di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal personale durante l'uso, questi saranno sostituiti e addebitati all'Agenzia, in base al valore residuo rilevabile dall'applicazione della formula di cui al successivo art. 4 "Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia".

Art. 3.8 Piegatura ed imballaggio degli indumenti in sacchetti di polietilene

Gli indumenti lavati e igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati in sacchetti trasparenti di polietilene, al fine di assicurare il mantenimento della qualità igienica. Ogni sacchetto dovrà riportare all'esterno su apposito documento ben visibile il numero dei capi contenuti e rispettivo nome del dipendente.

Art. 3.9 Ritiro degli indumenti sporchi e consegna di quelli puliti

L'aggiudicatario dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, al ritiro degli indumenti da lavare presso le sedi indicate dall'appaltante, posti nel contenitore dedicato allo "sporco".

I **sacchi** utilizzati per il ritiro della biancheria sporca, dovranno essere di polietilene a bassa densità, conformi alle normative vigenti, muniti di laccio di chiusura, differenziati con codice colore in base alla tipologia di articolo e/o lavaggio, di spessore non inferiore ai 0,6 mm.

Contestualmente al ritiro degli indumenti sporchi dovrà avvenire la consegna degli indumenti puliti da effettuarsi secondo la normativa vigente con mezzo diverso rispetto a quello utilizzato per il ritiro degli indumenti sporchi o comunque utilizzando un automezzo con le caratteristiche descritte all'art. 3.10 comma 2.

Come termine di consegna dell'indumento pulito, si considera la data prevista per il successivo ritiro dell'indumento sporco. Un ritardo nella consegna superiore a 5 giorni lavorativi darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art.19.

Ad ogni consegna di indumenti lavati ed igienizzati, dovrà essere consegnata una bolla riportante l'elenco degli indumenti restituiti per ciascuna sede.

Art. 3.10 Automezzi

L'aggiudicatario dovrà provvedere con mezzi propri e proprio personale al ritiro e consegna degli indumenti presso ciascuna sede indicata all'art. 5 del presente capitolato e con frequenza settimanale.

In caso di utilizzo di un singolo veicolo per il trasporto contemporaneo dello sporco e del pulito, la protezione dei capi trasportati deve avvenire mediante una separazione funzionale (ad esempio, divisorio, contenitore ecc...) per evitare contaminazioni.

Art. 3.11 Rintracciabilità degli indumenti e sistema informativo di gestione

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di un proprio sistema informativo di rintracciabilità dei capi forniti a noleggio. Il sistema prodotto non può comportare oneri aggiuntivi in quanto i costi devono intendersi ricompresi in quelli previsti e posti a base d'asta nella presente gara.

Tutti i capi forniti a noleggio dovranno essere caratterizzati dalla presenza di tag microchip e/o con codice a barre su ogni capo.

Il sistema informativo di rintracciabilità dovrà realizzare i seguenti obiettivi:

- identificazione certa di ogni singolo capo;
- monitoraggio della dotazione iniziale dei capi forniti;
- monitoraggio dei tempi e quantità di ritiro dei singoli capi da sanificare e di riconsegna dei capi puliti.

Art. 4 – Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia

Saranno fatturati dall'appaltatore al valore teorico residuo i capi che sono stati:

- smarriti;
- irrimediabilmente danneggiati per cattivo uso dell'indumento.

Per determinare il valore teorico residuo di un indumento, l'aggiudicatario dovrà dichiarare nell'offerta economica il valore a nuovo o ricondizionato dello stesso a cui verrà applicato un deprezzamento percentuale proporzionale ai mesi di utilizzo. **Per il decremento mensile del valore del capo nell'ambito del contratto di 48 mesi, la percentuale di decremento da applicare è di $1/48 = 2.08\%$.**

Per il calcolo dei mesi di utilizzo, su ogni etichetta apposta sugli indumenti è indicata la data (mese e anno) di consegna e messa in uso del capo.

Art. 5 – Ritiro, trasporto e riconsegna

L'aggiudicatario curerà, con oneri di personale, di carrelli e di automezzi a proprio carico il ritiro, il trasporto, la riconsegna della biancheria e dei capi comprese tutte le operazioni di carico e scarico e conteggio degli stessi presso le sottototate strutture:

SERVIZI LABORATORI	SEDI OPERATIVE
Servizio Laboratorio di Venezia	Via Lissa n. 6 30171 Mestre/Venezia Via Santa Barbara n.5/A 31100 Treviso
Servizio Laboratorio di Verona	Via Dominutti n. 8 37135 Verona

Il ritiro e la riconsegna dei capi da parte della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuato una volta alla settimana negli orari di apertura delle strutture, di norma dalle ore 9.00 alle ore 12.30, secondo modalità ed orari concordati con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale prima dell'inizio della fornitura, nel rispetto delle esigenze dei singoli laboratori. Nel caso di festività infrasettimanale, cadente il giorno del ritiro, il servizio dovrà essere espletato nel primo giorno feriale utile. Dovrà essere garantita la continuità del servizio per tutta la durata contrattuale.

Eventuali variazioni delle tempistiche di ritiro potranno essere concordate tra le parti previa comunicazione scritta ed approvazione formale.

Qualora si rendesse necessario l'incremento delle dotazioni per variazioni del numero dei dipendenti, i capi nuovi/ricondizionati dovranno essere forniti entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta di ordine alla ditta. Il mancato rispetto dei termini proposti comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, mettere a disposizione delle strutture idonei sacchi/contenitori per introdurre la biancheria sporca in numero sufficiente e con caratteristiche tali da consentire un isolamento tra biancheria sporca e ambiente circostante, anche al fine di evitare odori. Dovrà altresì essere fornito almeno un sacco/contenitore per eventuale biancheria infetta.

I capi sporchi verranno inseriti negli appositi sacchi a cura del personale dell'Agenzia. I sacchi accuratamente chiusi, sempre a cura del personale dell'Agenzia, verranno fatti confluire presso i punti di raccolta.

Al momento della consegna, il personale dell'Agenzia addetto, verificherà che il numero dei capi consegnati corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto, verificherà inoltre che gli stessi siano in buono stato di confezionamento, ben lavati, asciutti e stirati. Qualora i capi ritirati non rispondessero alle caratteristiche di cui sopra, saranno rifiutati. L'Agenzia si riserva di verificare la qualità della biancheria consegnata, anche durante l'utilizzo della stessa; pertanto se non rispondente alla conformità stabilita, la biancheria dovrà essere sostituita entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta.

L'accettazione della merce consegnata non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rivelati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

Art. 6 Disposizioni in materia di sicurezza e Documento di Valutazione dei rischi da interferenza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i) fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- l) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAV presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.81/08 e s.m.i., e l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze). Quanto sopra sarà effettuato nell'ambito del sopralluogo svolto previo accordo con ARPAV;
- specificare i costi relativi alla Sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, che sono distinti da quelli derivanti dai rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante ed indicati negli atti di gara;

L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
- d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- g. Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
- h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi;
- i. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- j. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- k. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- l. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- m. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'Allegato "3", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 7 Responsabile del servizio

La ditta aggiudicataria è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, la stessa dovrà provvedere a nominare e comunicare il nominativo di un proprio rappresentante preposto alla direzione del servizio, al Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Il predetto Responsabile dovrà essere rintracciabile tutti i giorni in cui il servizio viene svolto, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al recapito telefonico fornito dall'appaltatore.

Art. 8 Documenti di trasporto e contabilità

Tutti i capi forniti e riconsegnati alle strutture dovranno essere accompagnati da appositi documenti, in duplice copia, dai quali risulti:

- l'indicazione del laboratorio a cui il materiale viene consegnato;
- il tipo ed il numero di capi ritirati e consegnati;
- eventuali altre annotazioni.

I documenti dovranno essere controfirmati dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, in segno di accettazione, il quale tratterrà una copia degli stessi. Tale documentazione sarà considerata unico documento valido per la contabilizzazione dei servizi, intendendosi per tale tutti i movimenti della biancheria ritirata/consegnata.

La contabilità della biancheria ritirata/consegnata dovrà risultare da nota tenuta a cura dell'aggiudicatario e controfirmata dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato che ne attesti la regolarità.

Art. 9 Verifica della conformità

Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate mensilmente, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di penale.

A conclusione delle verifiche inerenti la regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, il RUP rilascia il Certificato di Verifica di Conformità di cui all'art. 102 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Obblighi da parte di ARPAV e dell'Aggiudicatario

Per le attività oggetto del presente appalto, ARPAV si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Aggiudicatario la lista del personale suddivisa per profilo professionale contrattuale e sede;
- consentire l'esecuzione della presa taglie nei tempi stabiliti;
- comunicare all'Appaltatore i nominativi dei Referenti/e;
- comunicare all'Appaltatore eventuali variazioni/integrazioni delle sedi laboratoristiche e dei nominativi del personale di nuova assunzione suddivisi per profili professionali contrattuali.;
- fornire l'informativa dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e le procedure di accesso alle singole sedi.

La ditta aggiudicataria assumerà i seguenti oneri e obblighi:

- a) di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010;
- b) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- c) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- d) nominare un proprio dipendente/referente, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con l'Agenzia appaltante.

Art. 11 Responsabilità del fornitore

L'Aggiudicatario garantisce il servizio da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore ed è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo contrattuale. Inoltre è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a suo carico e del personale da esso dipendente.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Agenzia o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto in dipendenza di omissioni, incuria, negligenza o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sollevando pertanto l'Agenzia da qualsiasi eventuale responsabilità.

L'impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, assicurativa, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'attività prestata dalla ditta aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio assimilato a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'Agenzia, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi l'impresa non potrà pertanto sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con i referenti di laboratorio; a tal fine l'impresa aggiudicataria deve comunicare per iscritto a ciascun Servizio Laboratorio Provinciale la data di inizio di sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso.

La ditta affidataria dovrà assicurare un'idonea scorta presso la propria struttura, comprensiva di tutte le tipologie dei capi e della biancheria in uso, pari almeno al 5% del fabbisogno dichiarato, in modo da garantire, su richiesta, la fornitura, entro e non oltre 48 ore, di abbigliamento anonimo (non etichettato) nei casi di imbrattamento o particolari emergenze.

Art. 12 Corrispettivi

Tutti i prezzi proposti in sede di offerta sono da intendersi al netto dell'IVA comprensivi di ogni spesa inerente il servizio nonché ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.

I corrispettivi sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli e proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica del prezzo di cui al successivo art. 13, gli stessi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio. I corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 13 Clausola di revisione periodica del prezzo

I prezzi di affidamento si intendono immutabili fatto salvo quanto riportato di seguito.

I prezzi contrattuali (ovvero convenuti in sede di aggiudicazione) potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo periodo contrattuale, sarà concesso a partire dal secondo anno di contratto ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L.208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onori si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. A tal fine, ARPAV contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 15 Fatturazione e pagamenti

L'operatore economico aggiudicatario procederà, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, ad emettere apposite fatture mensili per il servizio reso.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova - CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al **codice IPA UF67GD** dell'Agenzia presso il Servizio Economico Finanziario.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.) le fatture dovranno riportare:

- il/i documento/i di trasporto (DDT);
- la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara); **75809974A1**
- le coordinate bancarie/postali del conto indicato all'Amministrazione, dedicato alle commesse pubbliche.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento da parte del direttore della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere le forniture e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti dell'ARPAV a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAV di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAV contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 16 Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro 10 giorni dalla formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà produrre, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse al successivo art. 17;
- documentazione comprovante le dichiarazioni relative alla capacità tecnico-professionale dichiarata in sede di partecipazione alla gara tramite AVCPass;
- solo nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il mandato risultante da scrittura privata con autentica notarile.

Art. 17 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve avere durata non inferiore a 54 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di servizio, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

Art. 18 Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

L'ARPAV si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti e previa costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 17.

Sono a carico delle Imprese aggiudicatarie le spese di bollo, copia ed eventuale registrazione del contratto, nonché tutte le spese comunque connesse al servizio.

Art. 19 Inadempimenti e penali

Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti inadempiente nella esecuzione del servizio e/o non osservasse in parte o in tutto le condizioni riportate nel presente Capitolato nonché nella propria offerta e nel contratto, l'Agenzia procede alla contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 1454 cc. previo invio della stessa mediante posta elettronica certificata e alla messa in mora dell'aggiudicatario indicando i termini per l'esecuzione della prestazione.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra o qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali di cui alla tabella di seguito riportata.

Le principali cause di inadempimento vengono dettagliate nella medesima tabella di seguito riportata.

Oggetto	Inadempimento	Penale
Art 3.2 Rilevamento delle taglie e fornitura iniziale	Penale giornaliera per mancato rispetto del termine proposto in offerta nel calendario, per la rilevazione taglie e la fornitura iniziale	0,2‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo
	Penale giornaliera per consegna di capi non conformi alle caratteristiche tecniche richieste in Capitolato e/o proposte in sede di offerta	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo nella sostituzione
Art 3.6 Servizio di riparazione e manutenzione	Penale giornaliera per singolo capo, per mancato rispetto del termine previsto	0,1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo
Art 3.7 Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso	Penale giornaliera per singolo capo, per mancato rispetto del termine previsto	0,1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo
Art 3.9 Ritiro degli indumenti sporchi e consegna di quelli puliti	Penale giornaliera per mancato rispetto dei tempi di consegna dell'indumento pulito	0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo
Art 5 Ritiro, trasporto e riconsegna	Penale giornaliera per mancato rispetto della frequenza stabilita	0,7‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo
	Penale giornaliera per mancato rispetto dei tempi di consegna di nuove dotazioni	0,2‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo

L'ammontare massimo dell'applicazione delle suddette penali non potrà comunque superare il 10% del valore netto contrattuale.

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo e alla non conformità della prestazione resa.

Le penalità e il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del C.C.

In tal caso nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Art. 20 Risoluzione del contratto

ARPAV, conformemente a quanto previsto dall'art. 108, comma 1 del d.lgs. 50/2016, potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- sono state superate le soglie richiamate dall'art. 108, co. 1, lett. b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati.

ARPAV, potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- e) quando a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza per delitti contro la pubblica amministrazione, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- f) in caso di fallimento dell'impresa affidataria;
- g) in caso di cessione di contratto o di subappalto non autorizzato;
- h) inadempimento di obblighi essenziali in tema di sicurezza e di regolarità previsti a carico dell'affidatario in favore dei propri dipendenti.
- i) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 c.9-bis della L.136/2010 e ss.mm.ii.

ARPAV risolverà il contratto, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:

- A) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- B) qualora sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- C) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3 del D.Lgs. 50/2016;
- D) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il RUP abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a quindici giorni, entro i quali adempiere alle prestazioni e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- E) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- F) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;
- G) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- H) commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause ARPAV incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per ARPAV il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più da ARPAV rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 20.1 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve altresì quando ARPAV comunichi all'Aggiudicatario il mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente art. 2.

Art. 21 - Sopravvenuta attivazione Convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello Regionale o da Consip Spa inerente la fornitura/servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

Art. 22 Recesso anticipato del contratto

ARPAV può recedere dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore che sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ARPAV verifica la regolarità delle forniture/servizi sino a quel momento eseguiti.

Il Fornitore può richiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice Civile.

Qualora l'aggiudicatario intenda recedere anticipatamente dal contratto o risolvere lo stesso prima della sua naturale scadenza, ARPAV incamera, a titolo di penale, il deposito cauzionale definitivo e procede all'affidamento ad altra ditta, ferma restando ogni ulteriore successiva azione e tutela di ARPAV per il risarcimento del danno. Gli eventuali maggiori costi da ciò derivanti saranno addebitati al cessato aggiudicatario.

Art. 23 Vicende soggettive dell'aggiudicatario

Nel caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si ritiene concluso dal giorno della dichiarazione di fallimento, fatta salva la facoltà di ARPA di insinuarsi nella procedura. In via analoga nel caso di scioglimento o di liquidazione volontaria della società aggiudicataria.

Nel caso di amministrazione controllata, il rapporto contrattuale procederà a meno che non vi sia pregiudizio all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di decesso dell'affidatario, le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ARPAV la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso, nel caso in cui la persona affidataria sia essenziale rispetto alla natura del contratto.

Nel caso di società, si procederà ad aggiornare i nominativi dei soggetti subentranti.

In caso di cessione di azienda o di altri atti di trasformazione, quali fusioni, scissioni, mutamento nella denominazione o nella ragione sociale della ditta, le stesse, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, debbono essere tempestivamente comunicate, in forma scritta, ad ARPA che, subordinatamente all'acquisizione della documentazione prevista procede – in assenza di elementi ostativi – ad assumere gli atti conseguenti.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il legale rappresentante dell'aggiudicatario venisse sostituito, ARPAV dovrà essere immediatamente informata.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 24 Cessione del credito

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del d.lgs. 50/2016.

Art. 25 Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lettera d) del Codice.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAV. L'operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato.

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale. E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di ARPAV, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore salvo i seguenti casi di corresponsione diretta di ARPAV al subappaltatore:

- il subappaltatore sia una micro o piccola impresa;
- inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito a nche "Regolamento UE"), Arpav fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dall'operatore economico vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche e professionali del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'operatore non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine alla presente procedura, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'operatore e il prezzo dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.arpa.veneto.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it, sezione "amministrazione trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Arpav con sede legale in Via Ospedale Civile 24, a Padova.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, Arpav potrà essere contattata al seguente indirizzo:

- Responsabile della protezione dei dati: dpo@arpa.veneto.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Arpav per le finalità sopra descritte.

Art. 27 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

Art. 28 Disposizioni finali

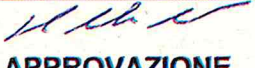
Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara (lettera di invito, capitolato speciale e suoi allegati) si fa espresso rinvio al d.lgs. 50/2016 e al Codice Civile.

ALLEGATO "1" - Caratteristiche capi di vestiario

Tipologia	Caratteristiche
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	
Camici bianchi cotone	Abbottonatura uomo/donna 100% cotone grammatura minima 180 +/- 10% gr/mq doppio petto 2 tasche 1 taschino in alto a sinistra martingala posteriore manica lunga con elastico
Camici bianchi tessuto misto	Abbottonatura uomo/donna 65% poliestere 35% cotone, grammatura minima 180 +/- 10% gr/mq % petto unico 2 tasche 1 taschino manica lunga con elastico bottoni coperti
Pantaloni bianchi	Unisex 100% cotone grammatura minima 180 +/- 10% gr/mq allacciatura chiusa elastico in vita 2 tasche
Casacche bianche	Unisex con abbottonatura laterale 100% cotone grammatura minima 180 +/- 10% gr/mq collo a V 2 tasche 1 taschino manica corta
BIANCHERIA PIANA	
Teli bianchi	misura 90 x 60 cm e 180 x 120 cm 100% cotone grammatura minima 180 +/- 10% gr/mq tessuto liscio o operato, non di spugna

ALLEGATO "2" – Quantità specifiche di fabbisogno

Rif.	DESCRIZIONE	Sede Venezia	Sede Verona	Sede Treviso	TOTALE
1	Camici bianchi cotone	102	166	101	369
2	Camici bianchi tessuto misto	183	3	31	217
3	Casacche bianche	189	117	87	393
4	Pantaloni bianchi	188	113	87	388
5	Teli cotone 100% (120x180) (colore bianco)	90	60	5	155
6	Teli cotone 100% (60x90) (colore bianco)	50	60	60	170

 Dipartimento Regionale Laboratori	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti	Pagina 1 di 1 19/06/2018
Appalto: Servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura di camici da laboratorio.		
Direttore DRL Dott.ssa F. Daprà DELEGATO DEL DLC REFERENTE DELLA FORNITURA	Responsabile SPP Ing. L. Dal Maso  APPROVAZIONE	Direttore Generale Dott. N. DELL'ACQUA  DATORE DI LAVORO

1. Descrizione dell'Appalto

Tipologia Appalto	
☐ Fornitura ☒ Servizi ☐ Attività intellettuali	☐ Fornitura e posa in opera ☐ Lavori ☐ Altro
Sede	
☐ VR Direzione ☒ Via Rezzonico (PD) ☒ TV ☒ VE ☒ VR	
Periodo di attività presunto	Da definire
Orario di attività presunto	Da concordare
Presenza di altri appaltatori	☐ SI ☐ NO ☒ Da definire
Referente appalto	

2. Valutazione dei Rischi da interferenze

Misure di Prevenzione e Protezione	Interferenze	
	Previste in fase di indizione	Da valutare in sede di aggiudicazione
Carico, scarico e trasporto carichi pesanti	x	☐
Autoveicoli in transito e manovra	x	☐
Elettrocuzione	x	☐
Proiezione schegge e frammenti	☐	☐
Incendio	☐	☐
Caduta dall'alto	☐	☐
Infortunio generico (Urti, caduta e/o scivolamento, tagli..)	x	☐
Agenti chimici	x	☐
Agenti biologici	x	☐
Rumore e Vibrazioni	☐	☐
Radiazioni	☐	☐

3 CONCLUSIONI

Interferenze previste in fase di indizione	SI ☐	NO ☐
Interferenze da valutare in sede di aggiudicazione	SI x	NO ☐
Riunione di coordinamento e cooperazione	SI x	NO ☐
Costi relativi a rischi da interferenze	SI ☐	NO x

4 Note

La durata prevista per il servizio quadriennale.